



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

III Sezione Civile

ORDINANZA

Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti,

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 3940/2025, promosso da:

Parte_1 (C.F: *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO MARINI del Foro di Busto Arsizio;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (P.I: *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, nonché in proprio *CP_2* (C.F: *C.F._2*), rappresentate e difese dall'Avv. PAOLO RINALDI del Foro di Roma e dall'Avv. ANNALISA GENNARI del Foro di Lodi;

RESISTENTI

e contro

Controparte_3 (C.F: *C.F._3*);

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: Sequestro conservativo.

Conclusioni: come in atti e a verbale di udienza del 03.12.2025.

Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo

Con ricorso ex artt. 669-bis e s.s. e 671 c.p.c. in data 23.10.2025, *Parte_1* - premesso di avere avuto una relazione sentimentale con *CP_2* presentatasi a lui come professionista impegnata nel settore finanziario quale amministratrice unica di *Controparte_1* avente unità locale (già sede legale) in Vermezzo con Zelo (MI), Via G. Carducci n. 40 (presso l'abitazione di famiglia), la quale con "artifici e raggiri", in concorso con la madre e socia *Controparte_3*, lo avrebbe indotto ad investire in strumenti finanziari per il tramite della loro società - chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare e disporre il sequestro conservativo "ante causam" di tutti i beni (mobili, immobili e crediti) facenti capo alla società e alle singole socie, anche presso terzi, fino alla concorrenza dell'importo di € 315.000,00.

A fondamento dell'istanza cautelare, in sintesi e per quanto di interesse, esponeva:

1) Sul *fumus boni iuris*:

- che aveva sottoscritto con la *Controparte_1* rappresentata dalla dott.ssa *CP_2* in data 06.05.2024 un contratto, denominato “Accordo di Join Venture”, avente quale scopo quello di *“fornire la monetizzazione di uno strumento finanziario e, quando possibile, collocare i fondi in un programma commerciale finanziario strutturato con struttura dedicata; i fondi versati sono previsti come “deposito a titolo di garanzia” per l’emissione dello “Swift MT760”*;
- che in forza di detto accordo, rassicurato della bontà e sicurezza dell’operazione, si era obbligato a costituire in “deposito infruttifero” la somma di € 300.000,00 a titolo di garanzia per sostenere i costi di emissione dello “Swift MT760” dello strumento finanziario da parte della società, in favore di un conto bancario indicato dalla dott.ssa *CP_2* (“Account manager”), per la durata di quattro anni, con la previsione di una “percentuale di partecipazione” del “Gestore del Conto” (pari al 25%) e di un utile lordo minimo (del 100% in 4 tranches) a proprio favore (“Partner”);
- che in data 07.05.2024 disponeva, quindi, il trasferimento bancario della somma di € 300.000,00 sul conto intestato alla *Controparte_1* presso Banca M.P.S., Filiale di Abbiategrasso;
- che dagli inizi del 2024 con *CP_2* intercorreva altresì una relazione sentimentale fino al recente allontanamento per i gravi sospetti di truffa e raggio a suo danno, afferenti all’investimento finanziario in questione;
- che nonostante le rassicurazioni ricevute sulla restituzione dell’intero capitale, personalmente e ripetutamente da *CP_2* in proprio e in qualità di legale rappresentante della *Controparte_1* ma anche dal legale Avv. Paolo Rinaldi nelle more intervenuto nella vicenda per conto della società, nulla era stato ancora corrisposto;

2) Sul *periculum in mora*:

- che la *Controparte_1* non era autorizzata alla raccolta del risparmio presso terzi e di re-investimenti finanziari;
- che la società (costituita con un capitale di € 10.000,00, a gestione familiare, in origine avente sede legale in Vermezzo Con Zelo (MI), Via Carducci n. 40, presso la casa di abitazione di *CP_2* e della madre, recentissimamente trasferita a Roma, in Via Giuseppe Ferrari 11, presso lo stesso indirizzo dello studio legale dell’Avv. Paolo Rinaldi) non dava, comunque, alcuna garanzia di affidabilità e si era dimostrata incapace di gestire e sostenere i rischi degli investimenti prospettati al ricorrente;

- che l'immobile sito in Vermezzo con Zelo (MI), Via Carducci n. 40 (oggi unità operativa della società, come da visura camerale aggiornata) risultava recentemente proposto in vendita, comparando *on-line* su un sito di annunci immobiliari;
- che, inoltre, il comportamento mantenuto da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda esprimeva o rappresentava la volontà di sottrarsi all'adempimento degli obblighi restitutori assunti.

Con decreto emesso in data 24.10.2025, succintamente motivato, il Tribunale - ritenuti sussistenti i presupposti per la pronuncia "*inaudita altera parte*" - autorizzava l'istante a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni del patrimonio di *Controparte_1* e di *CP_2* fino a concorrenza dell'importo di complessivi € 300.000,00, fissando l'udienza del 05.11.2025 per la comparizione delle parti e il termine di sette giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.

Con memoria difensiva del 04.11.2025 si costituivano in giudizio *Controparte_1* in persona dell'amministratrice *p.t.* *CP_2* e quest'ultima anche in proprio, resistendo alla domanda e chiedendone, previa revoca del decreto, il rigetto.

Riferite le ragioni della fine del rapporto sentimentale tra i due e dell'allontanamento delle rispettive famiglie, causa - a suo dire - di spiacevoli atteggiamenti assunti dal Padoan, nonché dei motivi personali della sig.ra *CP_2* a giustificare il ritardo nella restituzione delle somme richieste dal ricorrente, ancorché contrattualmente inesigibili, le resistenti eccepivano:

- l'improcedibilità dell'azione cautelare di sequestro conservativo, attesa la vigenza *inter partes* di una clausola compromissoria con specifico richiamo all'arbitrato internazionale;
- l'applicazione al rapporto del diritto inglese e l'illegittimità del decreto emesso *inaudita* secondo il diritto italiano;
- l'insussistenza del *fumus boni iuris*, per l'inesigibilità del credito restitutorio (a titolo di capitale e interessi) che il ricorrente intendeva tutelare, trattandosi di somme vincolate per quattro anni e non essendo ancora decorsa la scadenza contrattualmente prevista;
- l'insussistenza del *periculum in mora*, essendo la legale rappresentante della società presente, reperibile e disinteressata ad operazioni di distrazione del capitale, anzi attivatasi per "far rientrare le somme necessarie quanto prima".

La convenuta *Controparte_3*, regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

Dopo un primo mero rinvio della prima udienza in pendenza di trattative, esitate negativamente, all'udienza del 03.12.2025 le parti discutevano oralmente la come da verbale e insistevano sulle rispettive conclusioni; venivano acquisiti nuovi documenti esibiti da parte ricorrente, in quanto sopravvenuti e rilevanti ai fini della decisione cautelare. All'esito, il giudice si riservava.

Ragioni giuridiche della decisione

§1. Come accennato, dalla documentazione prodotta in copia e non disconosciuta (cfr. doc. 2 fasc.ric.) risulta che in data 06.05.2024 tra la *Controparte_1* (avente sede legale in Italia) nella persona dell'amministratrice unica *CP_2* ("The Account Manager") e *Parte_1* ("Il Partner") intercorreva un contratto, denominato "Accordo di Joint Venture", stipulato in Italia, in forza del quale:

- le parti convenivano di costituirsi in "Join Venture", ai sensi delle "leggi degli U.K.", al fine di "portare avanti gli scopi previsti nel presente documento";
- la "Venture" sarebbe iniziata "nel mese di maggio 2024" e rimasta in vigore "fino alla risoluzione, liquidazione o scioglimento per legge o come stipulato di seguito";
- lo scopo della "Joint Venture" era quello di "fornire la monetizzazione di uno strumento finanziario e, quando possibile, collocare i fondi in un programma commerciale finanziario strutturato con struttura dedicata";
- tra i "Diritti e Doveri", per quanto qui di interesse, si stabiliva che: (i) il "Gestore dell'Account" avrebbe dovuto "fornire e attivare un account adeguato al fine di ricevere e gestire comunicazioni rapide (...)" ; (ii) il "Partner" si impegnavano a "fornire i fondi necessari per istituire un deposito a titolo di garanzia per pagare i costi per emettere lo Swift MT760 dello strumento finanziario, a favore di un conto bancario che sarà fornito dall'Account Manager. A tal fine, il Partner trasferirà una somma pari ad euro 300.000 all'Account Manager a titolo di garanzia deposito infruttifero per l'opportunità come da contratto descritta, per la durata dello stesso medesimo prevista in anni 4"; (iii) il "Gestore del Conto" sarebbe stato "responsabile di tutte le operazioni bancarie successive all'accordo di Joint Venture e sarà remunerato per la fornitura di questo servizio secondo la sezione "Percentuale di partecipazione" indicata di seguito";
- tra le "Percentuali di partecipazione", il "Gestore del Conto" avrebbe ottenuto il 25% "condizionato all'ottenimento e positiva riuscita dell'operazione come da contratto descritta", mentre il "Partner" un "utile lordo minimo 100% in numero 4 tranches di medesimo importo con cadenza annuale in relazione all'ottenimento dell'obiettivo disciplinato dal presente contratto";
- la "Sede Principale di Attività" della "Impresa" veniva istituita "negli U.K.", salvo potersi "ricollocare la propria sede di volta in volta o disporre di uffici aggiuntivi come stabilito dall'Impresa";
- in ordine alle cause di "Dissoluzione", si stabiliva che "l'Impresa" sarebbe stata disciolta al verificarsi di uno degli eventi: a) "il fallimento, la riorganizzazione, lo scioglimento del

- contratto e/o l'insolvenza di una parte"; b) "la vendita o altra disposizione, escluso lo scambio di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Joint Venture"; c) "Mutuo accordo tra le Parti";
- quanto ai "Termini", si legge che: "la durata del presente contratto, su base irrevocabile, è di un anno dalla data della firma e può essere rinnovata per un periodo simile o terminata mediante comunicazione scritta di una parte e con il consenso dell'altra, con almeno sessanta (60) giorni dalla la fine del suo mandato";
 - quanto alla "Risoluzione delle controversie", i contraenti convenivano - testualmente - che: "Qualsiasi controversia, controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente contratto, inclusa la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione dello stesso, sarà risolta mediante arbitrato in conformità con le Regole svizzere di arbitrato internazionale delle Camere arbitrali svizzere Istituzione in vigore alla data di presentazione della domanda di arbitrato ai sensi del presente Regolamento. Il numero degli arbitri sarà ^{Cont} La sede dell'arbitrato sarà a Lugano. Il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua italiana e/o inglese.";
 - infine, sotto la rubrica "Legge Governativa", si stabiliva che "il presente accordo è regolato dalle leggi degli U.K."

1.1 Ciò posto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti devono ritenersi infondate.

1.2 Premesso che, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, l'eccezione difetto di giurisdizione del giudice ordinario nazionale in presenza di una clausola compromissoria internazionale non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 818 c.p.c. (nella versione modificata, da ultimo, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore al momento della stipula dell'accordo che la contiene): *«1. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. 2. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.»*.

Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. stabilisce che:

- le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale; la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva;
- prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c.

Ne consegue che, in linea generale, se anche una controversia è compromessa in arbitrato, agli arbitri non competono poteri cautelari se le parti non hanno attribuito tale potere espressamente (c.d. meccanismo di *opt-in*).

In altri termini, se la convenzione di arbitrato non attribuisce agli arbitri poteri cautelari, il potere rimane al giudice statale e trova applicazione l'ordinaria disciplina del procedimento cautelare uniforme.

La materia è regolata dagli artt. 669-*quinquies*, 669-*octies*, 669-*novies* e 669-*decies* c.p.c.

Secondo la prima delle menzionate disposizioni, in caso di controversia devoluta alla cognizione arbitrale, la domanda cautelare «*si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito*», con l'aggiunta, introdotta dall'ultima novella, «*salvo quanto disposto dall'art. 818, primo comma*».

Inoltre, alla stregua del disposto di cui all'art. 10 L. n. 218 del 1995, la giurisdizione del giudice italiano in materia cautelare, oltre che quando questi abbia giurisdizione nel merito, sussiste anche quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia.

Orbene, nel caso di specie la clausola contrattuale denominata “Risoluzione delle controversie” non prevede espressamente la compromissione all'arbitro internazionale svizzero del potere di concedere misure cautelari e, segnatamente, il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c.; sicché la competenza giurisdizionale in materia cautelare spetta al giudice italiano, in particolare al Tribunale adito che avrebbe giurisdizione e sarebbe secondo gli ordinari criteri di radicamento della competenza.

Non si dubita, inoltre, che il provvedimento cautelare richiesto debba eseguirsi (ed è stato eseguito, nelle more) in Italia.

1.3 Infondata è anche la seconda eccezione delle parti resistenti sulla mancata applicazione del diritto straniero asseritamente applicabile al rapporto.

Il riferimento nel contratto alle “leggi di U.K.” è del tutto generico e non consente di individuare, in modo certo ed inequivoco, il diritto straniero che le parti hanno inteso richiamare a regolare il rapporto.

In ogni caso, anche volendo ritenere l'acronimo come riferito al diritto britannico, va osservato che se davvero la “Joint Venture” o l’“Impresa” (che rimanda, anche nel diritto anglosassone, in cui la figura è sorta, alla creazione di un “nuovo soggetto giuridico” distinto dai singoli affiliati o “co-ventures”, quanto meno per ciò che appare prevedere l'accordo di cui è causa) è stata realmente costituita tra le parti (di ciò, tuttavia, non vi è traccia alcuna), l'ordinamento giuridico di riferimento,

ai fini della disciplina della eventuale personalità giuridica e del suo patrimonio, risulterebbe essere quello italiano e non quello inglese.

Si applica, infatti, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti, a norma dell'art. 25 L. n. 218/1995.

Non v'è alcuna prova che la ^C sia stata effettivamente costituita, dando seguito all'accordo in oggetto, con sede in United Kingdom, né le parti resistenti hanno evidenziato elementi di concreta internazionalità o collegamenti atti a giustificare la scelta della legge applicabile al rapporto.

1.4 Nel merito, l'istanza di sequestro è fondata e merita accoglimento.

Come è noto, la legittimazione a richiedere il sequestro spetta al "creditore", ossia colui il quale vanta un diritto di credito non necessariamente liquido ed esigibile (infatti, attendere che si realizzino le condizioni di liquidità ed esigibilità offrirebbe al debitore maggiori occasioni di sottrarre i beni alla garanzia e ciò in contrasto con la natura cautelare dello strumento), purché certo e attuale, non meramente ipotetico o eventuale (cfr. Cass. n. 2523/1987; Cass. n. 2672/1983).

1.5 L'apprezzamento del *fumus boni iuris* si risolve nella valutazione della presumibile fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente, dunque nella delibazione sommaria del diritto di credito fatto valere, che consenta di ritenere la probabilità della sua esistenza, in ragione di elementi che possono anche essere desunti da un'indagine limitata all'esame della documentazione esibita, restando riservato al giudizio di merito ogni altro più approfondito accertamento in ordine all'effettiva sussistenza e al preciso ammontare del credito stesso.

Non sono necessari gli ulteriori requisiti della liquidità ed esigibilità del credito, ma è sufficiente che esso sia certo e attuale e non meramente ipotetico od eventuale, allorché si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all'attualità del diritto al tempo dell'esito del giudizio di merito.

Nel caso di specie, tale verifica si risolve positivamente nel senso che l'esistenza del credito restitutorio vantato da *Parte_1*, oltre che pacifico in quanto espressamente riconosciuto dalle controparti costituite, risulta comprovato dalla documentazione prodotta dal ricorrente: questi, credendo di effettuare, per il tramite di *Controparte_1* e con l'intermediazione della sua ex compagna, un investimento in strumenti finanziari potenzialmente molto redditizio, ha trasferito a mezzo bonifico bancario, in data 07.05.2024, l'importo di complessivi € 300.000,00 verso un conto corrente intestato alla società (cfr. doc. 4 fasc. ric.).

Tuttavia, ad ormai oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, non vi è prova dell'impiego delle somme da parte della beneficiaria o della "account manager", secondo lo "scopo" richiamato nel citato accordo.

Per di più, il comportamento concludente mantenuto dalle parti (a discapito della percezione delle convenute) è stato nel senso di ritenere sciolto l'accordo intercorso (v. doc. 6, 7, 10 e 11 fasc. ric.), integrando una causa di "dissoluzione" e dando così luogo agli effetti restitutori.

Ad ogni modo, come detto, il sequestro conservativo può essere concesso a prescindere dalla esigibilità del credito, ragione per cui, anche a voler ritenere il contratto valido ed ancora "in essere" tra le parti, la circostanza che non sia ancora trascorso il quadriennio di durata del "deposito infruttifero a garanzia" (come sostengono le resistenti) non ostacola la concessione della misura cautelare.

1.6 Il *periculum in mora* è tipizzato nel "*fondato timore di perdere la garanzia del credito*", con ciò contemperandosi le opposte esigenze: del creditore, che non è costretto ad attendere il depauperamento effettivo del patrimonio dell'obbligato, essendo sufficiente il timore che ciò avvenga; del debitore, dovendo tale timore apparire fondato, richiedendosi così elementi tali da rendere concreto ed attuale il pericolo di perdere la garanzia.

Proprio il riferimento normativo al fondato timore di perdere la garanzia, generalmente offerta dalle componenti attive del patrimonio del debitore, impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo: 1) che la garanzia patrimoniale, rispetto al momento in cui il credito è sorto, sia diminuita o almeno rischi di assottigliarsi quantitativamente e qualitativamente, e questo vuoi per condotte dispositive del debitore vuoi per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; 2) che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all'indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte.

Dunque, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, il *periculum* può essere desunto:

- tanto da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito vantato e, dunque, nel rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito, da riferirsi alle condizioni economiche del debitore nel momento in cui l'obbligazione è sorta (cfr. Cass. n. 4955/1988);
- quanto da elementi soggettivi, rappresentati da un comportamento, processuale o extragiudiziale, del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, realizzerà atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. n. 5579/2005; Cass. n. 2081/2002; Cass. n. 6048/1998).

Il requisito del *periculum* va accertato mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto dei suddetti elementi, i quali non devono necessariamente concorrere.

Nel caso di specie, tale pericolo non solo sussisteva al momento della concessione della misura *inaudita altera parte*, ma si è aggravato nel corso del processo.

In particolare, quanto agli elementi oggettivi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. Banca Monte dei Paschi di Siena (cfr. doc. 31 fasc. ric.) attesta che, alla data di notifica del pignoramento del 29.10.2025, risultavano esistenti i seguenti rapporti:

- un deposito intestato alla società con un saldo contabile di € 148,52;
- un deposito intestato ad **CP_2** con un saldo contabile di € 38,75.

A ciò si aggiunga che la situazione di bilancio della **Controparte_1** è negativa: il bilancio d'esercizio al 31.12.2024, approvato dall'assemblea dei soci in data 10.11.2025, si è chiuso con una perdita di esercizio di € 1.066,24 (cfr. doc. 32 fasc. ric.).

Quanto agli elementi soggettivi, si è già avuto modo di valutare negativamente il comportamento extragiudiziale assunto dalla società e dalla sua legale rappresentante; anche nel corso del processo la stessa non è riuscita a giustificare documentalmente l'impiego delle ingenti somme eppure accreditate sul conto della società e la promessa di restituzione del capitale è rimasta inevasa.

Parte ricorrente ha inoltre dato evidenza di come l'immobile sito in Vermezzo con Zelo (MI), Via Carducci n. 40 (già sede legale e più di recente indicato come unità operativa della società) è stato proposto in vendita, comparando su un sito di annunci immobiliari (cfr. doc. 30 fasc. ric.).

1.7 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il provvedimento assunto in data 24.10.2025 deve essere confermato, sussistendone i presupposti e le condizioni legittimanti il vincolo di indisponibilità sui beni sottoposti a sequestro, fino concorrenza dell'importo di € 300.000,00.

1.8 Non vi sono, invece, elementi nuovi e diversi per estendere il sequestro conservativo anche nei confronti di **Controparte_3**, in proprio.

Infatti, verso quest'ultima - più che di credito "restitutorio" da pagamento indebito - il ricorrente vanta un credito risarcitorio per un ipotizzato concorso nel fatto illecito asseritamente commesso a suo danno, tesi che non trova adeguato riscontro per via documentale e che deve essere compiutamente provato ed accertato nella sede opportuna a cognizione piena.

1.9 Ai sensi dell'art. 669-*octies*, co. 1 c.p.c., è fissato un termine perentorio di sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

1.10 La regolamentazione delle spese di lite della presente fase cautelare è rimessa al giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso cautelare in epigrafe, visti gli artt. 669-*sexies* comma 2, 669-*octies* e 671 c.p.c., così dispone:

- conferma integralmente il decreto di concessione del sequestro conservativo emesso in data 24.10.2025;
- fissa il termine perentorio di sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito;
- spese al merito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così è deciso in Pavia, li 13 dicembre 2025

Il Giudice

dott. Giacomo Rocchetti